



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

*Città Metropolitana di Napoli*

**ORDINANZA N. 39 DEL 03/05/2023**

**Oggetto : DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE, LATTINE, CONTENITORI DI VETRO, PLASTICA RIGIDA, TETRAPACK O QUALSIASI ALTRO MATERIALE – 2) DIVIETO DI VENDITA ED UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILARI ARTIFICI PIROTECNICI ED IN GENERE ARTIFICI CONTENENTI MISCELE DETONANTI ED ESPLODENTI**

## IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;

VISTA la nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sorrento cat. A.4/23 del 03.5.2023 – diramata su indirizzo della Questura di Napoli (rif. Cat. A/4 Gab. O.P. del 01.05.2023), in cui si evidenziano problematiche afferenti alla sicurezza ed all'ordine pubblico consequenziali ai festeggiamenti della probabile "vittoria matematica" della società Napoli Calcio in esito agli incontri calcistici in programma nei giorni 3 e 4 maggio p.v.;

VISTI:

- l'art. 50, commi 5 e 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.LL.P.S.);

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26.04.2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che "Questa Corte ha costantemente negato che "sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale";  
CONSIDERATO CHE nell'ambito delle manifestazioni e festeggiamenti suddetti potrebbero determinarsi problematiche di ordine pubblico, sicurezza della pubblica incolumità e di vivibilità del territorio cittadino;

RILEVATO che:

- l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e, soprattutto, può creare grave pregiudizio all'incolumità delle persone in quanto gli stessi costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, atteso che possono essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;
- è molto diffusa la consuetudine di celebrare alcune occasioni e festeggiamenti anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, unitamente all'immissione in commercio di ingenti quantitativi di articoli pirotecnici illeciti;



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

## *Città Metropolitana di Napoli*

- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- una serie di conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici e di affezione a seguito dello scoppio di petardi;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc..

RITENUTO quindi di limitare quanto più possibile ogni tipo di sparo in luogo pubblico, di qualunque tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita nelle giornate indicate;

RITENUTO, per le stesse motivazioni, dover limitare la commercializzazione di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o altro materiale, consentendone la vendita esclusivamente in bicchieri di plastica leggera o carta da parte di tutti gli esercizi commerciali (qualsiasi tipologia) ed esercizi pubblici;

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti generati dallo scoppio di fuochi artificiali e similari nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino le persone anche ai sensi dell'art. 659 del C.P. (*disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*);

ATTESO CHE l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;

RITENUTO inoltre che la presente ordinanza non consente di considerare le regole ivi contemplate quale un surrettizio divieto di vendita degli articoli pirotecnici in quanto risulta conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità poste a presidio dell'esercizio *extra ordinem* dei poteri sindacali;

Visti gli artt. 7 bis e 54 del D. Lgs. 18.08.00 n.267 e s.m.i.;

Vista la L. n. 689/81;

### ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, e qui integralmente richiamate, in occasione dei festeggiamenti correlati alla presumibile "*vittoria matematica*" dello scudetto da parte della società Calcio Napoli:

**a decorrere dalle ore 19.00 di mercoledì 03 maggio 2023 e sino alle ore 04.00 di giovedì 04 maggio 2023 nonché dalle ore 19.00 di giovedì 04 maggio 2023 sino alle ore 04.00 del 05 maggio 2023 sono vietate:**



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

## *Città Metropolitana di Napoli*

- vendita di bevande di qualsiasi genere in bottiglie, lattine, contenitori di vetro di qualsiasi forma e specie, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendo la vendita esclusivamente in bicchieri di plastica leggera o carta da parte di tutti gli esercizi commerciali o i pubblici esercizi o erogati mediante distributori automatici, nel qual caso i gestori dovranno provvedere ad adottare ogni misura ed utile adempimento per impedirne l'erogazione e finanche mediante commercio ambulante;

- vendita e utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e similari artifici pirotecnici o comunque contenenti miscele detonanti ed esplosivi anche se di libera vendita .-

L'inosservanza delle disposizioni al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 (da € 25,00 a € 500,00) fatta salva, ove il fatto assuma valore penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale illecitamente commercializzato, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della citata legge.

### DISPONE

- Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio on line del Comune e che sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga inoltre pubblicato sul sito internet del Comune di Piano di Sorrento;
- Che, qualora l'incontro calcistico dovesse essere differito ad altra data, la presente ordinanza perderà efficacia.

Avverso la presente ordinanza è consentito:

- ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (art.3 comma 4 art.5 comma 3 della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24.11.1971, n.1199 e s.m.i.).

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando di Polizia Municipale al fine della più ampia diffusione oltre che all'esecuzione della stessa, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, al Commissariato di P.S. di Sorrento, al Comando Carabinieri Piano di Sorrento.

**Il Sindaco**



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

*Città Metropolitana di Napoli*

Salvatore Cappiello / Arubapec S.p.a.  
documento sottoscritto digitalmente

---